



CITTA' DI JESOLO

Settore lavori pubblici e urbanistica
U.O. Lavori pubblici e Infrastrutture

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI SOCCORSO DEGLI IMPIANTI
ASCENSORI, MONTACARICHI, PIATTAFORME ELEVATRICI,
SERVOSCALA E MINIELEVATORI IN SERVIZIO PERMANENTE
NEGLI EDIFICI E COSTRUZIONI DEL COMUNE DI JESOLO

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Somme per il servizio	
Importo Canone di manutenzione (soggetto a ribasso)	€ 48.600,00
Importo somme a disposizione per la manutenzione straordinaria (non soggette a ribasso)	€ 30.000,00
Oneri di sicurezza	€ 2.000,00
Totale Servizio	€ 80.600,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Incentivo	€ 1.612,00
Imprevisti	€ 56,00
IVA al 22% sulle somme per il servizio	€ 17.732,00
Totale Somme a disposizione	€ 19.344,00
Totale Appalto di servizio	€ 100.000,00

IL R.U.P.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del D.lgs. n.82/2005: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Sommario

Art. 1	- Premessa	3
Art. 2	- Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 3	- Riferimenti Normativi	3
Art. 4	- Durata del servizio.....	6
Art. 5	- Ammontare dell'appalto	7
Art. 6	- Modifiche contrattuali in fase di esecuzione, opzioni, rinnovi e revisione prezzi.....	7
Art. 7	- Variazione delle prestazioni dell'appalto	8
Art. 8	- Consegna degli impianti e riconsegna	8
Art. 9	- Disposizioni generali per l'esecuzione del servizio.....	9
Art. 10	- Conduzione del servizio di manutenzione a canone	11
Art. 11	- Manutenzione ordinaria preventiva - controlli periodici	12
Art. 12	- Manutenzione ordinaria correttiva - pronto intervento	15
Art. 13	- Manutenzione straordinaria extra canone.....	17
Art. 14	- Tempi per l'esecuzione dei singoli interventi.....	18
Art. 15	- Attrezzatura e materiali di consumo	18
Art. 16	- Smaltimento materiali di risulta	19
Art. 17	- Responsabilità ed oneri a carico dell'appaltatore	19
Art. 18	- Norme relative al personale addetto all'attività	20
Art. 19	- Norme di sicurezza	21
Art. 20	- Conservazione della documentazione.....	21
Art. 21	- Garanzia sugli interventi.....	21
Art. 22	- Controlli	22
Art. 23	- Penali	22
Art. 24	- Pagamenti.....	23
Art. 25	- Anticipazione	23
Art. 26	- Polizza assicurativa	24
Art. 27	- Danni da forza maggiore	24
Art. 28	- Garanzia definitiva.....	24
Art. 29	- Subappalto.....	25
Art. 30	- Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	25
Art. 31	- Recesso e risoluzione del contratto	26
Art. 32	- Tracciabilità dei flussi finanziari.....	27
Art. 33	- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e protocollo di legalità.....	27
Art. 34	- Trattamento dei dati personali.....	28
Art. 35	- Contratto e spese relative	28
Art. 36	- Clausola compromissoria e competenza giudiziaria	28
Art. 37	- Disposizioni finali.....	28

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Foglio Patti e Condizioni, parte integrante del contratto, disciplina le attività che l'operatore affidatario (di seguito denominato "appaltatore") deve rispettare per l'esecuzione del servizio di manutenzione degli ascensori, piattaforme elevatrici, minielevatori, servoscala e impianti similari in servizio permanente negli edifici e costruzione di proprietà del Comune di Jesolo (di seguito denominata "stazione appaltante") e destinate al trasporto di persone e/o cose.
2. Sono comprese nell'appalto, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per il servizio e la posa del materiale di consumo in modo compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente foglio condizioni, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste negli elaborati allegati alla presente, con riguardo anche a quelle parti degli impianti dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione del presente contratto è sempre e comunque eseguita secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie e connesse al mantenimento in esercizio e in ottima conservazione degli impianti ascensore, montacarichi, piattaforme elevatrici, minielevatori, servoscala di qualsiasi tipo e marca, per il trasporto di persone e/o materiale, in servizio permanente negli edifici e costruzioni del Comune di Jesolo, elencati **nell'Allegato 2**, mediante attività di manutenzione programmata, correttive, straordinaria e verifiche.
2. Le procedure di espletamento del servizio previste dal presente documento sono dettate dalla necessità di gestire in maniera corretta le prescrizioni normative e a garanzia della piena efficienza e affidabilità di tutti gli impianti sopra citati e di quant'altro risulti necessario dalla normativa in materia.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare qualsiasi variazione sia in aumento che in diminuzione al numero degli impianti oggetto del presente appalto, in relazione ad esigenze di attivazione o di dismissione degli impianti, secondo quanto descritto al successivo Art. 7.
4. Le prestazioni richieste dal presente servizio possono riassumersi come di seguito, salvo le più precise indicazioni contenute nei successivi articoli:

a. Manutenzione a canone con le somme previste dall'Art. 5, comma 1, lettera a:*i. Manutenzione Ordinaria Preventiva (programmata) comprendente:*

1. Servizio di controllo periodico
2. Servizio di assistenza ai tecnici

ii. Manutenzione Ordinaria Correttiva (non programmata) comprendente:

1. Servizio di reperibilità
2. Servizio di soccorso e intervento

b. Manutenzione straordinaria extra canone con le somme previste dall'Art. 5, comma 1, lettera b.**Art. 3 - Riferimenti Normativi**

1. Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'appaltatore è soggetto all'osservanza e al rispetto delle norme del presente Foglio patti e condizioni e del Contratto, nonché di tutta la legislazione vigente in materia di impianti ascensori o similari, comunque attinente allo svolgimento del servizio, anche se non espressamente citata, e di tutte le normative che saranno emanate nel corso del Contratto aventi con esso pertinenza.

2. L'elenco sopra riportato deve intendersi non esaustivo, pertanto l'appaltatore è tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dalla circostanza che la norma sia stata o meno citata nel presente Foglio patti e condizioni.
3. L'appaltatore sarà pertanto da considerarsi responsabile della corretta applicazione delle disposizioni sotto riportate.
 - UNI 10411-1:2021: Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi simili - Parte 1: Ascensori elettrici non conformi alla Direttiva Ascensori
 - UNI 10411-2:2021: Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi simili - Parte 2: Ascensori idraulici non conformi alla Direttiva Ascensori
 - UNI 10411-3:2016: Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-1 Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-2
 - UNI 10411-5:2017: Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1
 - UNI 10411-6:2017: Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-2
 - UNI 11570:2015: Istruzioni per l'integrazione di un sistema di ascensori al servizio di un edificio
 - UNI 7617-8:1976: Rilevamento e segnalazione a fini statistici di dati relativi a incidenti o anomalie di esercizio interessanti servizi pubblici di trasporto. Incidenti interessanti ascensori.
 - UNI CEN/TR 81-10:2009: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Elementi di base e interpretazioni - Parte 10: Sistema della serie di norme EN 81
 - UNI CEN/TS 81-11:2011 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Concetti di base e interpretazioni - Parte 11: Interpretazioni relative alla famiglia di norme EN 81
 - UNI CEN/TS 81-76:2013: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 76: Uso degli ascensori per l'evacuazione delle persone disabili
 - UNI CEN/TS 81-83:2009: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori esistenti - Parte 83: Regole per il miglioramento della resistenza agli atti vandalici
 - UNI EN 10264-2:2022: Filo di acciaio e relativi prodotti - Filo di acciaio per funi - Parte 2: Filo di acciaio non legato trafilato a freddo per funi per applicazioni generali.
 - UNI EN 12015:2020: Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Emissione
 - UNI EN 12016:2013: Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Immunità
 - UNI EN 12385-5:2022: Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Funi a trefoli per ascensori
 - UNI EN 12927:2019: Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi
 - UNI EN 13015:2008: Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di manutenzione
 - UNI EN 13411-3:2023: Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Manicotti e fissaggio dei manicotti
 - UNI EN 13411-7:2022: Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 7: Capicorda simmetrici a cuneo
 - UNI EN 13796-3:2024: Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Veicoli - Parte 3: Prove a fatica

- UNI EN 81-20:2020: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone
- UNI EN 81-21:2022: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e merci - Parte 21: Ascensori nuovi per persone e merci in edifici esistenti
- UNI EN 81-22:2021: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 22: Ascensori elettrici inclinati
- UNI EN 81-28:2022: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e merci - Parte 28: Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci
- UNI EN 81-31:2010: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di sole merci - Parte 31: Ascensori accessibili alle sole merci
- UNI EN 81-3:2008: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici
- UNI EN 81-40:2021: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 40: Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta
- UNI EN 81-41:2011: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 41: Piattaforme elevatrici verticali previste per l'uso da parte di persone con mobilità ridotta
- UNI EN 81-50:2020: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori
- UNI EN 81-58:2022: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Controlli e prove - Parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano
- UNI EN 81-70:2022: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, comprese le persone con disabilità
- UNI EN 81-71:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci - Parte 71: Ascensori resistenti ai vandali
- UNI EN 81-72:2020: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 72: Ascensori antincendio
- UNI EN 81-73:2020: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio
- UNI EN 81-77:2022: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Parte 77: Ascensori sottoposti ad azioni sismiche
- UNI EN 81-80:2019: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti.
- UNI EN 81-82:2013: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 82: Regole per il miglioramento dell'accessibilità degli ascensori esistenti per persone incluse le persone con disabilità.
- UNI EN ISO 14798:2013: Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Metodologia di valutazione e riduzione dei rischi.
- UNI EN ISO 25745-1:2024: Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Parte 1: Misura del consumo di energia e verifica

- UNI EN ISO 25745-2:2024: Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Parte 2: Calcolo dell'energia e classificazione degli ascensori
 - UNI EN ISO 25745-3:2015: Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Parte 3: Calcolo dell'energia e classificazione di scale e marciapiedi mobili
 - UNI ISO 4101:1992: Fili trafilati di acciaio per funi per ascensori e montacarichi. Prescrizioni.
 - UNI ISO 4190-1:2013: Impianti di ascensori - Parte 1: Ascensori delle classi I, II, III e VI
 - UNI ISO 4190-2:1984 Impianti di ascensori. Ascensori di classe IV.
 - UNI ISO 4190-3:1983: Impianti di ascensori. Montacarichi della classe V.
 - UNI ISO 4190-5:2010: Impianti di ascensori - Parte 5: Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari
 - UNI ISO 4190-6:1986: Impianti di ascensori. Criteri di scelta degli ascensori da installare negli edifici per abitazione.
 - UNI ISO 7465:2010: Ascensori e montacarichi - Guide per cabine e contrappesi - Profili a T
 - UNI/TS 11807:2021: Ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi - Sistemi di sospensione e compensazione dell'impianto e sistemi di attuazione del paracadute a mezzo di funi di materiale ferromagnetico non rivestito - Requisiti per la verifica e criteri di scarto
 - D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 – Codice dei Contratti Pubblici;
 - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - “Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
 - D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione art. 1 della legge n. 123 del 03/08/2007 in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo Unico sulla Sicurezza) e seguenti modificazioni;
 - D.M. 23 luglio 2009 - “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensori anteriori alla direttiva 95/16/CE”;
 - **D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio" e ss. mm. e integrazioni;**
 - prescrizioni e raccomandazioni del locale comando dei Vigili del Fuoco;
 - prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente erogatore dell'Energia Elettrica;
 - prescrizioni e raccomandazioni della competente ASL e ISPESL/INAIL;
 - prescrizioni e raccomandazioni dell'Organismo di Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99.
 - Ogni normativa richiamata si intende aggiornata con eventuali successive integrazioni e modifiche.
4. Per gli impianti servoscala inclusi nel Contratto di manutenzione, si intendono valide solo le normative effettivamente applicabili a tali impianti e quindi anche i relativi obblighi, ferme restando le disposizioni relativamente a tutti gli altri disposti del presente Foglio patti e condizioni.
5. Costituisce specifica responsabilità dell'appaltatore la rilevazione in sede di controllo di ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative, che dovrà essere immediatamente segnalata al **direttore all'esecuzione del contratto (di seguito denominato DEC).**

Art. 4 - Durata del servizio

1. Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, fatte salve le opzioni di proroga previste dall'articolo 120 del D.lgs. n.36/2023;
2. In caso di necessità, su disposizione del RUP, si potrà chiedere l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.lgs. 36/2023, nelle more della stipulazione del contratto;

Art. 5 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo presunto complessivo del contratto per le attività previste nel presente disciplinare e per il periodo stabilito dall'Art. 4, ammonta a € 80.600,00 (ottantamilaseicento/00) (oneri fiscali al 22% esclusi), così determinato:

a. € 48.600,00 + IVA al 22%, importo fisso a **canone di manutenzione triennale**, soggetto a ribasso d'asta, così determinato:

CODICE	DESCRIZIONE	U.TA'	N° Impianti	PREZZO	TOTALE
Art. B001	Manutenzione a canone impianti ascensore, piattaforma elevatrice o montacarichi con interventi <u>bimestrali</u> comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione lampadine luce cabina, lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, pulizia del fondo vano e dei locali tecnici, registrazioni e livellamenti. Ripristino delle funzionalità in caso di fermo impianto. Servizio di reperibilità full time 24 ore su 24 365 giorni l'anno. Interventi su chiamata per l'insorgere di malfunzionamenti, guasti e presenza di persone rinchiusi in cabina. Assistenza durante le verifiche, ordinarie e straordinarie, da parte dell'organo ispettivo. Servizio on-line mediante collegamento telefonico bidirezionale, ove presente, a numero verde e/o centrale operativa 24 ore su 24.	Anno/Impianto	16	€ 900,00	€ 14.400,00
Art. B002	Manutenzione ordinaria come sopra da effettuarsi su montascale, micoelevatori o similari	Anno/Impianto	3	€ 600,00	€ 1.800,00
Importo annuale del canone di servizio					€ 16.200,00
Numero degli anni del servizio					3
TOTALE CANONE MANUTENZIONE PER GLI ANNI DEL SERVIZIO					€ 48.600,00

Anche se non espressamente indicati nelle descrizioni, le voci del computo sono comprensive di tutte le attività di manutenzione e tutti gli apparati previsti nel presente foglio patti e condizioni.

- b. € 30.000,00 + IVA al 22%, importo presunto per la le attività di **manutenzione straordinaria extra canone per il triennio** di cui all'Art. 13. L'importo non è soggetto a ribasso di gara e deve intendersi come somma massima disponibile alla stazione appaltante per le attività straordinarie che saranno contabilizzate a misura in base all'Art. 13, ma non garantita all'appaltatore.
- c. € 2.000,00 + IVA al 22%, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. I costi della manodopera sono stimati in € 32.240,00 (C011 - CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti) con un'incidenza sul valore economico di riferimento pari al 40%.
3. All'appaltatore spetterà, nel caso di servizio correttamente effettuato secondo quanto stabilito nel presente foglio, **l'intero canone annuo** per la manutenzione ordinaria e verifiche di cui alla lettera a, comma 1 del presente articolo, al netto del ribasso offerto, al quale si sommano agli oneri di sicurezza. Il canone s'intende remunerativo di tutti gli obblighi ed oneri contrattuali cui l'appaltatore dovrà provvedere a suo esclusivo carico, secondo quanto stabilito nel presente foglio.

Art. 6 - Modifiche contrattuali in fase di esecuzione, opzioni, rinnovi e revisione prezzi

1. Le modifiche contrattuali in fase d'esecuzione sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi della opzione di proroga prevista dal comma 11, art. 120 del d.l.gs. n. 36/2023;

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dell'art.120, comma 9 del d.lgs. n.36/2023 “nel caso in cui si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, le amministrazioni comunali possano imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”.
4. Il valore massimo stimato del contratto ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, ammonta a € 110.153,34 (al netto di IVA al 22%), nel caso che la stazione appaltante intenda avvalersi delle opzioni previste nel presente articolo:

Totale Servizio di manutenzione	€ 80.600,00
Opzione proroga contrattuale (stima 6 mesi) (comma 11, art. 120 del d.l.gs. n. 36/2023)	€ 13.433,34
Opzione quinto d'obbligo (comma 9, art.120 d.lgs. 36/2023)	€ 16.120,00
Valore stimato al netto di IVA al 22%	€ 110.153,34

5. Ai sensi dell'art.60, comma 2, lettera b), D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo sarà possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.
6. La revisione dei prezzi opera ed è calcolata in base a quanto previsto all'art. 60, comma 3 lett. b) del codice, utilizzando l'indice ISTAT dei prezzi al consumo: FOI, secondo il criterio indicato al comma 2, lettera b) del medesimo articolo del codice.

Art. 7 – Variazione delle prestazioni dell'appalto

1. Nel corso del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di variare, in più o in meno, la consistenza numerica degli impianti ascensori e similari, inserendo o togliendo uno o più apparecchi dall'elenco di quelli in manutenzione, in base alle necessità che dovessero sopraggiungere nel periodo della durata dell'appalto.
2. In questo caso si procederà quindi al ricalcolo del canone annuo complessivo, in relazione all'aumento o alla diminuzione del numero degli impianti:
 - a. nel caso sia tolto un impianto di quelli in appalto il canone annuo di manutenzione sarà calcolato fino al mese di esclusione;
 - b. nel caso sia inserito un impianto, il canone annuo sarà determinato dall'elenco prezzi, ribassato dello sconto offerto in sede di gara e conteggiato a partire dal mese successivo all'installazione e della messa in servizio fino al termine dell'appalto;
3. Il canone spettante per l'impianto tolto o inserito nell'appalto sarà, per ogni mese di funzionamento, pari a 1/12 del corrispondente canone annuo di manutenzione.

Art. 8 - Consegna degli impianti e riconsegna

1. L'esecuzione del servizio, previa convocazione dell'Appaltatore, ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula.
2. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via anticipata alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il DEC indica espressamente sul verbale i servizi da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 e non superiore a 15 giorni. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Gli impianti, oggetto dei servizi di manutenzione del presente contratto, saranno consegnati nel loro stato di fatto dal DEC in contraddittorio con l'Appaltatore alla presenza del manutentore uscente; di tale consegna sarà redatto apposito verbale controfirmato da tutti i soggetti convenuti. Dovranno far parte del predetto verbale:
 - a. le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti (compresi i locali interessati), delle apparecchiature e degli impianti;
 - b. la verifica del funzionamento delle apparecchiature.
5. L'appaltatore dovrà effettuare un sopralluogo a propria cura e spese per prendere visione degli impianti elevatori oggetto del servizio, verificarne lo stato di conservazione e la piena funzionalità, redigere apposito verbale da trasmettere al DEC. Qualora si evidenzino difetti o problemi oppure risultassero non funzionanti, ciò dovrà risultare nel predetto verbale.
6. Tale procedura dovrà essere applicata anche ad ogni consegna di un nuovo impianto, che dovesse verificarsi nel corso del Contratto.
7. Durante il suddetto sopralluogo l'appaltatore dovrà inoltre appurare la conformità degli impianti a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa e indicare sul verbale, impianto per impianto, tutte le eventuali carenze riscontrate, riportando per ogni difformità riscontrata il riferimento normativo e l'indicazione dei tempi di legge consentiti per l'eliminazione della difformità stessa.
8. Il DEC potrà valutare l'opportunità di instaurare una negoziazione ai fini dell'eliminazione delle anomalie segnalate. A questo scopo l'appaltatore dovrà presentare un preventivo economico, diviso per ogni impianto, relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le difformità riscontrate. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per la stazione appaltante, ma sarà esclusivamente di ausilio a quest'ultima per pianificare le opere di adeguamento degli impianti. Gli interventi in preventivo, in quanto ricadenti nella manutenzione straordinaria, potranno essere quindi affidati, o meno, all'appaltatore, anche parzialmente e/o in tempi diversi, esclusivamente ed a insindacabile giudizio del DEC previa autorizzazione dello stesso.
9. Lo stesso procedimento dovrà essere seguito anche qualora nel periodo della durata del Contratto entrasse in vigore una nuova norma relativa agli impianti oggetto dell'appalto.
10. Alla scadenza del contratto gli impianti dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di funzionamento, salvo particolari situazioni che dovranno risultare in apposito verbale di riconsegna impianti redatto a cura dell'appaltatore. Le parti per le quali sia intervenuta la sostituzione, alla riconsegna degli impianti dovranno essere in normali condizioni d'uso, tenuto conto del periodo di funzionamento e della messa in opera a nuovo.
11. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del contratto, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione il personale per le dovute spiegazioni e operazioni necessarie a far sì che l'impresa subentrante sia in grado di condurre gli impianti senza creare disagi o guasti.
12. Qualora risultassero deficienze, mancanze od altro dovute ad inadempienze degli impegni assunti dall'appaltatore, il DEC provvederà a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare, ove questo non provveda direttamente nei termini che saranno imposti.

Art. 9 - Disposizioni generali per l'esecuzione del servizio

1. L'appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto la pronta disponibilità di una adeguata struttura operativa, con personale dipendente in numero sufficiente ed in possesso delle adeguate qualifiche, dotata della necessaria attrezzatura, mezzi di trasporto e quant'altro occorrente per far fronte agli interventi richiesti, anche in casi di contemporaneità di richiesta.
2. L'appaltatore dovrà dimostrare **prima dalla stipula del contratto o, nel caso di consegna anticipata, prima dell'avvio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione**, di:
 - a. possedere una propria sede operativa, dotata di un'adeguata struttura di coordinamento per la gestione delle attività tecniche e di magazzino inerenti al presente appalto, ubicata **nel raggio di 45km dalla sede del Municipio di Jesolo**.
 - b. disporre nel proprio organico di almeno 3 figure professionali tecniche che dovranno essere operanti nella sede operativa del servizio ed essere in possesso di patentino di abilitazione ai sensi del DPR "162/99" e allegato VI del DPR "162/99 e abilitazione PES/PAV/PEI;
3. L'appaltatore prima dell'inizio del servizio dovrà:
 - a. fornire uno o più numeri telefonici di reperibilità e pronto intervento attivi 24 ore su 24, cui segnalare le eventuali richieste di intervento;
 - b. fornire il/i nominativo/i del/dei responsabile/i della struttura sopra citata ai quali rivolgersi in via ordinaria e nei casi di urgenza;
 - c. fornire l'elenco nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all'esecuzione del servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni, come specificato al successivo Art. 18.
 - d. Fornire il cronoprogramma delle attività di manutenzione per ogni impianto;
4. L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Foglio patti e condizioni, eseguendo le attività necessarie secondo modalità, termini e condizioni ivi stabilite o comunicati dal DEC.
5. Tutti gli interventi necessari per il corretto svolgimento del servizio dovranno essere effettuati a regola d'arte, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali od europei o, in loro assenza, delle istruzioni fornite dalla casa costruttrice e/o dall'installatore. Dovranno essere eseguiti da personale idoneo ed abilitato, patentato secondo la norma e in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
6. L'appaltatore deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente fogli patti e condizioni ed in generale di marche/costruzione diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.
7. Al fine di garantire un regolare servizio di manutenzione l'appaltatore deve essere sempre in grado di avere la disponibilità dei materiali onde arrivare in ogni momento a sostituire qualsiasi componente per tutti gli impianti, e qualora non ne sia, nei tempi concordati con il DEC, ripristinando così immediatamente il regolare funzionamento dell'impianto. Non sono ammessi ritardi e periodi di attesa per l'installazione di componenti e pezzi di ricambio.
8. L'appaltatore deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le caratteristiche originali degli impianti elevatori e si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli elevatori. Deve inoltre possedere ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere adeguatamente il servizio.
9. Tutte le operazioni manutentive e le riparazioni dovranno essere di massima effettuate sul posto mediante l'ausilio di officina mobile, salvo che ciò non possa avvenire per deficienza di mezzi o per altri fondati motivi di ordine tecnico ed economico, nel qual caso il DEC autorizzerà l'appaltatore ad asportare i meccanismi da riparare fissando il termine massimo di consegna.
10. Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti dovranno essere mantenute almeno allo stesso livello dello stato esistente al momento della sottoscrizione del Contratto di cui al presente Foglio patti e condizioni e per tutta la durata dello stesso.

11. Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni citate o di altre, comunque necessarie, l'appaltatore dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.
12. Per le opere, lavori o predisposizioni di specializzazione edile e di altri impianti tecnologici non facenti parte delle competenze dell'appaltatore, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali di eventuali impianti oggetto dell'appalto, è fatto obbligo all'appaltatore di rendere note tempestivamente al DEC le anzidette esigenze, onde lo stesso possa disporre di conseguenza.

Art. 10- Conduzione del servizio di manutenzione a canone

1. Il servizio di **manutenzione a canone** è comprensivo di tutte le attività del presente articolo e delle attività di **“manutenzione ordinaria preventiva” di cui all’Art. 11 e di “Manutenzione ordinaria correttiva - pronto intervento” di cui all’Art. 12.**
2. L'appaltatore dovrà svolgere le operazioni di manutenzione ordinaria preventiva (servizio di controllo periodico), in maniera autonoma e pianificata, con periodicità mensile, in modo da garantire la perfetta efficienza, affidabilità e sicurezza degli impianti elevatori degli edifici interessati.
3. Dovrà essere garantito sia un numero telefonico con operatore permanente h 24 / 365 giorni anno, per la ricezione della richiesta di intervento, sia la reperibilità dei propri tecnici in grado di far fronte alle anomalie che gli impianti oggetto dell'appalto dovessero presentare o per verificare eventuali condizioni di irregolare funzionamento.
4. Il numero telefonico di pronto intervento, unitamente al nominativo dell'appaltatore, dovrà essere apposto in evidenza su apposita targhetta su ogni impianto oggetto di manutenzione dentro la cabina e in esterno su ogni porta al piano.
5. Per gli impianti dotati di combinatore telefonico, le schede SIM, ove presenti, sono di proprietà della stazione appaltante. All'appaltatore competono tutte le operazioni atte a mettere in comunicazione tutti i combinatori telefonici presenti negli impianti in contratto con il proprio call center e/o numero d'emergenza. Il call center o altra struttura/organizzazione idonea dell'Appaltatore, dovrà essere in grado di fornire un servizio equivalente anche per quanto concerne la prova funzionale ogni 3 gg. dei combinatori telefonici, così come stabilito dalla vigente norma UNI EN 81-28 art. 4.2.1;
6. Per gli interventi di manutenzione ordinaria correttiva dovrà essere garantito il servizio di reperibilità e pronto intervento tramite presidio telefonico h.24 con numero unico per la ricezione della richiesta di intervento e la reperibilità dei propri tecnici in grado di intervenire in caso d'emergenza (persone bloccate in cabina) **entro 50 minuti come stabilito dalla norma UNI EN 81-28.** Il mancato rispetto dei tempi di intervento determinerà l'applicazione delle penali di cui all'Art. 23.
7. **La reperibilità e l'intervento del personale** si intendono compresi nel canone annuo e non comportano quindi la corresponsione di alcun diritto di chiamata. Nessuna motivazione potrà essere addotta per sospendere la reperibilità e la pronta disponibilità, che devono essere garantite anche in caso di scioperi generali, di categoria o aziendali.
8. Le attività di manutenzione straordinaria extra canone, dovranno invece, in ogni caso, essere effettuate solo su autorizzazione scritta dal direttore all'esecuzione (DEC) a seguito di presentazione di preventivo di spesa.
9. Dovrà inoltre essere garantito il servizio di assistenza ai tecnici ogniqualvolta sia necessario o richiesto dal DEC sia per i propri tecnici, che per quelli dei vari enti preposti ai controlli (Vigili del Fuoco, Ispes/Inail, Asl, ecc...), e in modo particolare per quelli dell'Organismo di Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99, e delle eventuali verifiche

straordinarie. Tale servizio si intende compreso nella manutenzione ordinaria a canone e pertanto integralmente remunerato con l'importo del canone annuo.

10. Durante lo svolgimento di qualsiasi intervento dovrà essere messo un cartello di "fuori servizio" che avvisi gli utenti della momentanea sospensione dell'impianto per manutenzione. Al termine della manutenzione, dovranno essere eseguite alcune corse verificando il corretto funzionamento dell'elevatore. Le condizioni di fermo e di ripristino in esercizio dovranno essere tempestivamente comunicate al DEC.
11. Al fine di garantire una maggiore sicurezza in caso di fermo impianto con persone intrappolate in cabina, la ditta manuttrice provvederà a redigere e collocare in ogni locale macchina, un foglio istruzioni con indicate le operazioni da effettuare per compiere la "manovra a mano". Inoltre qualora richiesto, dovrà effettuare un breve corso illustrativo alle persone designate e/o facenti parte a vario titolo della squadra di emergenza dei vari edifici, su come svolgere tale operazione.
12. Al termine di ogni intervento o verifica dovrà essere redatto in forma chiara e leggibile un "rapporto di visita", firmato dal tecnico manutentore, sottoscritto dal personale presente nell'immobile, e consegnato al DEC, allo scopo di attestare il regolare svolgimento delle visite di controllo. Nel rapporto di visita dovrà essere annotato:
 - a. data e ora della visita;
 - b. luogo (specifica edificio e indirizzo)
 - c. dati impianto (n. fabbricazione e matricola se presente);
 - d. nominativo del tecnico manutentore;
 - e. operazioni effettuate;
 - f. descrizione dettagliata eventuali interventi di manutenzione eseguiti e/o elementi sostituiti;
 - g. eventuali comunicazioni o osservazioni ritenute necessarie.
13. Tale rapporto dovrà essere sempre riportato, o conservato in copia, anche sull'apposito "registro di manutenzione", come descritto nel presente foglio patti e condizioni.
14. L'appaltatore è tenuto ad istruire il personale identificato nei vari edifici, al fine dell'esecuzione della "manovra a mano" in caso di emergenza su ogni impianto.
15. Sarà cura dell'appaltatore redigere un libretto di istruzioni contenente tutte le operazioni per eseguire correttamente la manovra di emergenza. Tale libretto dovrà essere redatto tenendo conto di tutte le disposizioni di legge e della garanzia dell'esecuzione in sicurezza delle manovre, e lasciato nel locale macchina.
16. Sarà totale responsabilità dell'appaltatore il contenuto del libretto; esso è quindi responsabile dell'indicazione del modo corretto di eseguire le manovre di emergenza in modo da tutelare l'incolumità sia delle persone eventualmente rimaste all'interno delle cabine degli impianti, sia del personale che esegue le manovre come indicato nel libretto, sia di terzi.

Art. 11- Manutenzione ordinaria preventiva - controlli periodici

1. Per "manutenzione ordinaria preventiva", si intende l'insieme degli interventi finalizzati ad assicurare la continua e completa efficienza, affidabilità e sicurezza degli impianti, volti a ridurre il normale degrado d'uso e diminuire la probabilità di guasto, mediante riparazione o sostituzione di elementi e parti di impianti deteriorati o usurati, e l'effettuazione di un programma di controlli periodici a intervalli predeterminati.
2. **Il servizio dovrà essere svolto attraverso visite di controllo con frequenza bimestrale**, durante le quali l'appaltatore dovrà eseguire tutte le operazioni di verifica, controllo e manutenzione stabilite:
 - a. dal presente foglio patti e condizioni e quant'altro necessario per il regolare funzionamento dell'impianto;

- b. dalle norme UNI e leggi applicabili in particolare dal del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii, con le periodicità ivi definite;
 - c. nei libretti d'uso e manutenzione allegati agli impianti;
3. Durante le visite di controllo l'appaltatore provvederà, a titolo indicativo e non esaustivo, a effettuare:
- a. un controllo generale dell'elevatore, stando in cabina per verificare il regolare funzionamento dello stesso, osservando gli avviamenti e gli arresti, il funzionamento e la rumorosità delle porte interne ed esterne;
 - b. ispezione di tutto l'equipaggiamento installato nel locale macchina con la cabina ferma ed in marcia;
 - c. il controllo dello stato di efficienza di tutte le apparecchiature meccaniche, idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche installate nelle sale macchine quali: argano, viti senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, pulegge, bobine del freno elettromagnetico, limitatore di velocità, avvolgimenti statorici e rotorici delle macchine elettriche, collettori, raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche per gli impianti a pistone;
 - d. la verifica dello stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei fusibili, del grado di isolamento;
 - e. il controllo dello stato di integrità delle parti murarie e basamenti di appoggio connessi all'integrità conservativa degli impianti;
 - f. la verifica nei vani corsa dello stato delle guide e dei bordiglioni, funi di trazione affinché il prescritto coefficiente di sicurezza risulti invariato, funi di compensazione e quelle del limitatore di velocità con le relative apparecchiature per l'arresto di cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità, carrucole di rinvio, cilindri e pistoni negli impianti oleodinamici;
 - g. la verifica di possibile presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori ed eventuale loro prosciugamento;
 - h. il controllo ai piani dello stato delle bottoniere, delle segnalazioni luminose degli interruttori elettrici, della sospensione delle porte, serrature, chiudiporta, invertitori di corsa, contatti di livellamento, porte di piano, meccanismi di blocco delle porte automatiche, scorrimento delle stesse, dispositivi per l'azionamento ed il controllo della chiusura ed apertura delle stesse, serrature e controserrature, dispositivi di richiusura automatica;
 - i. la verifica nelle cabine delle bottoniere, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, chiudiporta automatici, contatti delle porte, gli apparecchi di sicurezza, i pattini, le sospensioni delle porte, i citofoni, i corpi illuminanti, l'integrità dei pavimenti, dei rivestimenti interni di cabina e la intelaiatura portante della stessa;
 - j. la verifica dell'impianto di segnalazione sonora di allarme, del sistema di richiesta aiuto al centro assistenza, del combinatore GSM dove presente ed il funzionamento bidirezionale delle comunicazioni.
4. I sopracitati controlli e verifiche dovranno effettuarsi con le seguenti periodicità:
- a. Ogni tre giorni:**
 - prova funzionale dei combinatori telefonici come stabilito dalla vigente norma UNI EN 81-28 art. 4.2.1;
 - b. Controlli bimestrali:**
 - grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti;
 - funzionalità dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;
 - segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;
 - illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;
 - citofoni di cabina;

- impianti allarme;
- bottoni e bottoniere di cabina e di piano;
- adeguato livellamento al piano;
- relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e sicurezza;
- combinatori telefonici presenti e attivi nelle cabine passeggeri degli impianti;
- rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a corredo;
- integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa;
- verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche, controllo velocità di apertura e chiusura delle porte;
- componenti per quadri di manovra: salvamotore magnetotermico, interruttori magnetotermici e differenziali, alimentazione del circuito di allarme con batteria tampone, relè di qualsiasi tipo, teleruttori, gruppo teleinvertori salita-discesa (S/D), trasformatore monofase e/o trifase e relativi collegamenti, valvola automatica manovra o luce, gruppo ritardatore, raddrizzatore di corrente, selettore elettrico di manovra;
- gruppo motore-argano-freno, pulegge di rinvio, regolatore velocità argano, coppia vite senza fine-ruota elicoidale, bronzine, puleggia di trazione, cuscinetto reggispira, gruppo freno, elettromagnete del freno, bobina dell'elettromagnete, ganasce del freno, ferodi, molle e tiranti freno, motore aprifreno, bronzine motore, motore compreso adattamento al semigiunto e al basamento, controllo e rabbocco livello olio coppa dell'argano;
- apparecchiature elettromeccaniche del vano corsa e porte di piano: linee elettriche fisse del vano corsa (commutatori, bottoniere, serrature, allarme, ecc...), linea elettrica luce vano corsa, sistema citofonico, apparecchio telefonico di emergenza in cabina, pattini del contrappeso, serbatoio olio per ingrassaggio guide, serratura e controserratura, apertura e chiusura porte di piano, fissaggio pannelli porte di piano, bobina di sgancio esterna sottovetro, bottoniera di piano, ammortizzatore a molla sotto il contrappeso;
- apparecchiature elettromeccaniche del locale macchina: tutte le linee elettriche complete nel locale macchina, dall'interruttore generale al quadro di manovra, linee di forza motrice, linee freno, impianto di illuminazione, linee di terra, porta locale, cassetta porta-chiavi esterna;
- controllo delle funi di trazione e sollevamento, usure, fili rotti e attacchi;
- cabina: rivestimento cabina, ante cabina, maniglie porte, cerniere porte, fondo di cabina, tappeto o pavimento cabina, specchiature cabina (vetro, specchio o altro), elettromagnete con relativo pattino retrattile, bottoniera di cabina, operatore porte automatico completo di sospensione, fotocellule per interdizione chiusura porte con relativa linea elettrica, pattini di scorrimento con relativi supporti, gruppo paracadute, illuminazione di emergenza, targhette: identificazione impianto, dati impianto, dati e contatti manutentore, segnaletica per emergenza, segnaletica informativa;
- centraline oleodinamiche e componenti elettromeccaniche: elettrovalvole con relativi collegamenti e accessori, termostato olio, termostato resistenza scaldia olio, guarnizione pistone, funi, olio centralina con relativo rabbocco, centralina ascensore, gruppo motore pompa, valvole varie, manometri, termostati, controllo perdite olio dei pistoni idraulici;
- dispositivo automatico ritorno al piano: dispositivo elettronico con ritorno al piano apertura porte in caso di emergenza, batterie tampone, caricabatteria e centralina.
- pulizia, lavaggio con idonei prodotti e lubrificazione dei binari di scorrimento delle porte di cabina e di piano, controllando che queste scorrano liberamente;
- pulizia dell'interno cabina, delle porte di cabina e delle soglie delle porte di cabina;
- pulizia del vano corsa protetto da reti metalliche, lamiera o vetro, sia internamente che esternamente.

c. Controlli Semestrali

- simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto;
 - verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici;
 - verifica dei collettori elettrici;
 - verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;
 - verifica dell'efficienza dei collegamenti verso terra;
 - verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione;
 - ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso;
 - basamenti ed opere murarie;
 - verifica schemi, cartelli e dispositivi antinfortunistici;
 - pulizia del tetto di cabina, della fossa, del locale macchina;
 - pulizia, disinfestazione e igienizzazione della fossa ascensore e locale macchina.
- ogni altra verifica semestrale dell'impianto elevatore ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 162/99 eventualmente non già eseguita.
5. L'appaltatore è tenuto ad effettuare autonomamente, in quanto interamente compreso nel canone annuo, ogni intervento di riparazione e sostituzione riscontrato durante i controlli. Il materiale installato, previa autorizzazione del DEC, sarà liquidato in sede di contabilità semestrale. La minuteria utilizzata: viti, lampadine, relè, fascette, spray lubrificanti ecc.. è esclusa in quanto già compresa nel canone annuo.
 6. Dovrà essere riparato o sostituito ogni componente e materiale danneggiato o mal funzionante e quant'altro necessario al mantenimento della buona conservazione e alla garanzia della piena efficienza degli impianti di qualunque tipologia nelle sue caratteristiche funzionali e nel rispetto di tutti i vincoli di legge e normative vigenti.
 7. Nel corso dei controlli obbligatori prescritti all'art. 15 del D.P.R. 162/99, per gli impianti ricadenti in tale normativa dovrà essere aggiornato anche il "libretto di impianto", con le indicazioni specificate del D.P.R. suddetto.
 8. L'appaltatore dovrà garantire inoltre l'**assistenza ai tecnici dell'Organismo di Certificazione Notificato** incaricato delle verifiche ai sensi del D.P.R. 162/99, sia per quelle periodiche biennali che per quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie, con la presenza e l'eventuale opera di personale qualificato allo scopo di effettuare tutte le prove, le manovre e le misurazioni richieste. L'appaltatore è quindi tenuta ad eseguire sull'impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica per l'esecuzione della stessa. Nel caso l'Ente Verificatore emettesse verbale con esito positivo ma con prescrizioni, l'appaltatore dovrà attivarsi per risolvere, le problematiche emerse entro i tempi stabiliti con la stazione appaltante, escluso gli adeguamenti a norma di legge che rientrano nella manutenzione straordinaria.
 9. Se invece l'Ente Verificatore emetterà verbale con esito negativo e divieto all'uso dell'impianto, l'appaltatore sarà soggetta, alla realizzazione dei lavori necessari all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento e al pagamento del corrispettivo dovuto all'Ente Verificatore per la relativa visita straordinaria. Ciò non verrà applicato nel caso in cui il divieto all'uso dell'impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non ancora autorizzati dal DEC ma di cui l'appaltatore ha provveduto a presentare preventivo di spesa.
 10. Tutte le suddette prestazioni si intendono comprese e pertanto integralmente remunerate con l'importo del canone annuo. Rimane escluso il solo corrispettivo dovuto all'Organismo di Certificazione Notificato, che sarà a carico della stazione appaltante.

Art. 12- Manutenzione ordinaria correttiva - pronto intervento

1. Per "manutenzione ordinaria correttiva" si intende l'esecuzione di interventi su chiamata mediante il servizio di reperibilità con presidio telefonico permanente h24, a seguito di qualsiasi

- malfunzionamento, interruzione, anomalia o guasto improvviso degli impianti elevatori, nonché per il soccorso di persone bloccate in cabina e ogni intervento atto al ripristino della corretta funzionalità degli impianti.
2. Dovrà essere garantito sia un numero telefonico con operatore permanente h24 per tutti i giorni della settimana compreso i giorni festivi, per la ricezione della richiesta di intervento, sia la reperibilità dei propri tecnici in grado di far fronte alle anomalie che gli impianti oggetto dell'appalto dovessero presentare o per verificare eventuali condizioni di irregolare funzionamento.
 3. Il numero telefonico di pronto intervento, unitamente al nominativo dell'appaltatore, dovrà essere apposto in evidenza su apposita targhetta su ogni impianto oggetto di manutenzione.
 4. Le chiamate potranno essere inoltrate al DEC oppure direttamente dal personale presente dell'immobile.
 5. Il pronto intervento è disciplinato secondo la gravità del guasto, e si distingue in 3 tipologie:
 - a. **servizio di somma urgenza**, finalizzato alla tutela dell'incolumità delle persone, ovvero persone bloccate in cabina, o nel caso di impianto bloccato, indice di gravità del guasto **ALTO**: l'appaltatore dovrà intervenire **ENTRO 50 minuti** dalla comunicazione, anche preannunciata telefonicamente, mettendo subito in sicurezza e/o eliminando la causa di possibili danneggiamenti;
 - b. **servizio di urgenza**, per interventi su situazioni che riducono fortemente la funzionalità degli impianti interessati, indice di gravità del guasto **MEDIO**: l'appaltatore dovrà intervenire **ENTRO 24 ORE** dalla comunicazione, per ripristinare al più presto la normale efficienza degli impianti interessati, portando a termine le operazioni nei tempi strettamente necessari;
 - c. **servizio ordinario**, individuato secondo le esigenze e con le priorità operative stabilite dal DEC, indice di gravità del guasto **BASSO**: l'appaltatore è tenuta a rispettare i tempi concordati con il DEC.
 6. L'appaltatore non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultino necessari per ripristinare la funzionalità dell'impianto, e dovrà provvedere autonomamente alla eliminazione di ogni anomalia o malfunzionamento, che sarà compreso nell'importo del canone annuo, **i materiali installati saranno liquidati in sede di contabilità semestrale.**
 7. Qualora non provveda, l'appaltatore sarà soggetta a penalità come previsto nel presente foglio patti e condizioni.
 8. Se gli interventi si configurassero come manutenzione straordinaria, essi sono soggetti a presentazione di preventivo, come prescritto nello specifico articolo. Anche se ricadenti nella manutenzione straordinaria, tali interventi dovranno comunque essere eseguiti nei tempi previsti concordati con il DEC.
 9. In ogni caso in cui l'entità del guasto si rilevasse tale da non consentire il ripristino dell'impianto nei tempi indicati, l'appaltatore potrà concordare e ottenere un tempo maggiore per l'esecuzione dell'intervento, facendo pervenire al DEC comunicazione scritta nella quale dovranno essere riportate le motivazioni della mancata riparazione. Le motivazioni addotte dovranno essere ritenute valide dal DEC, in caso contrario l'appaltatore sarà passibile di penale.
 10. Alla conclusione delle operazioni di manutenzione il personale incaricato effettuerà una prova generale di funzionamento partendo da impianto fuori servizio (con verifica del tipo di segnalazione di questo stato) e continuando con la messa in esercizio, l'effettuazione di una o più manovre, la prova diretta di tutti i dispositivi di sicurezza.
 11. Per gli impianti ricadenti nel D.P.R. 162/99, dovrà essere aggiornato anche il "libretto di impianto", trascrivendo le informazioni prescritte all'art.15 del D.P.R. suddetto.
 12. Il DEC potrà fissare data e modalità di un sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare le cause del guasto, l'idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell'impianto.

13. Qualora si riscontrasse una non corretta esecuzione degli interventi, il DEC notificherà le anomalie all'appaltatore fissando i tempi concessi per la loro eliminazione, che dovrà provvedere a propria cura e spese.
14. In ogni caso in cui si verificassero circostanze che impedissero la prosecuzione delle attività, il DEC avrà la facoltà di ordinarne la sospensione parziale o totale, salvo riprenderli non appena siano cessate le ragioni dell'interruzione, senza che l'appaltatore possa pretendere speciali compensi.

Art. 13- Manutenzione straordinaria extra canone

1. Sono gli interventi e le attività che non ricadano nel servizio di manutenzione a canone di cui all'Art. 10 e sono liquidati a misura fino al raggiungimento della somma prevista dall'Art. 4, comma 1 lettera b, e di seguito indicate:
 - a. la fornitura e posa in opera di pezzi di ricambio e materiali sostituiti per guasto e/o malfunzionamento;
 - b. l'adeguamento e la messa a norma degli impianti a seguito di disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso del Contratto.
 - c. interventi e opere richieste dalla stazione appaltante per la modifica estetica o funzionale degli impianti;
2. Il corrispettivo delle attività extra canone relative al presente articolo sarà determinato come di seguito indicato:
 - a. in primo luogo, si applica il corrispettivo "opera compiuta" dall'elenco prezzi **Allegato 3** al contratto al netto del ribasso offerto, in secondo luogo viene applicato il corrispettivo per "opera compiuta" previsto nel prezzario e/o Prezzario Comune di Venezia e/o Prezzario DEI al netto del ribasso offerto;
 - b. nel caso in cui non fosse presente nei listini sopra indicati il corrispettivo per "opera compiuta", il corrispettivo dell'intervento (P) è determinato sommando il costo d'acquisto dei singoli pezzi di ricambio/materiale/componente ricavati dalla fattura di acquisto dell'appaltatore, incrementato del 4% (noli e trasporto), al costo della manodopera necessaria alla posa ricavata dalle tabelle ufficiali ministeriali. Il corrispettivo così calcolato sarà incrementato del 26,5% (spese generali 15% e utile impresa 10%) al netto del ribasso offerto. **Il corrispettivo (P) è comprensivo di manodopera, spese per noli, trasporto, spese generali e utile d'impresa, spese per trasferta e viaggio;**

Esempio Calcolo:

$$P = CM + [CM \times 0.265 \times (1 - SC)]$$

P=Importo totale intervento;
 CM=totale costo materie impiegato, incrementato del 4% + totale costo manodopera;
 SC: sconto in percentuale offerto in sede di gara da applicare al 26,5% (spese generali e utili impresa)
3. La stazione appaltate utilizzerà, a partita di uguali voci in listini/prezziari differenti, quello più economico.
4. I prezzi delle singole voci di listini o prezziari che verranno applicati saranno quelli vigenti durante la fase di autorizzazione dell'attività, al netto del ribasso offerto.
5. Il costo della manodopera riconosciuto, non potrà essere inferiore al minimo previsto dalle tabelle ministeriali in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione.
6. L'appaltatore prima di eseguire le attività di cui alla lettera a, comma 1 del presente articolo, dovrà inviare un preventivo di massima calcolato con le modalità previste al comma 2, al fine di premettere alla stazione appaltante di verificare la copertura finanziaria.
7. Non saranno considerati a carico della stazione appaltante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria la cui causa sia da imputarsi all'appaltatore per incuria dovuta a scarsa manutenzione o per operazioni eseguite "non a regola d'arte" sugli impianti.

8. Il DEC si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rivolgersi ad altri operatori economici, nel caso in cui, eseguita una comparazione tra i prezzi offerti dall'appaltatore e quelli di mercato, vi sia una differenza sostanziale, senza che l'appaltatore possa sollevare obiezioni o pretendere compensi di sorta.
9. In questo caso l'appaltatore con la propria organizzazione dovrà comunque prestare la necessaria collaborazione e assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell'intervento di manutenzione della ditta terza incaricata dell'intervento straordinario. L'appaltatore non potrà rifiutarsi di accettare i lavori da esso proposti ma eseguiti da ditta terza incaricata al fine della continuazione della manutenzione dell'impianto; sarà in ogni caso effettuato un collaudo in contraddittorio con verifica delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 14- Tempi per l'esecuzione dei singoli interventi

1. L'appaltatore dovrà condurre il servizio riducendo al minimo i casi di fermo impianto e ogni altra causa di malfunzionamento che riduca l'utilizzo degli impianti da parte degli utenti, ed eseguendo nei tempi stabiliti gli interventi previsti e/o richiesti.
2. L'esecuzione dei **controlli periodici** deve avvenire perentoriamente entro le scadenze previste dalla normativa vigente e dal calendario degli interventi descritto nei precedenti articoli. Le relative prestazioni di **manutenzione ordinaria preventiva** (riparazione, sostituzione, ecc...) che si dovessero evidenziare durante tali controlli, devono essere eseguite al momento del controllo stesso o comunque entro e non oltre il termine di **48 ore** dal controllo.
3. Gli interventi di **manutenzione ordinaria correttiva** e **manutenzione straordinaria** autorizzati, devono essere terminati entro la scadenza concordata con il DEC, ed in relazione all'indice di gravità.
4. Nel caso l'appaltatore rifiuti l'esecuzione delle attività/opere o non rispetti i termini previsti nel presente articolo, saranno applicate le penali previste dall'Art. 23.

Art. 15- Attrezzatura e materiali di consumo

1. I materiali e le apparecchiature che l'appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito dalla normativa vigente, anche se non esplicitamente menzionata, e completi delle certificazioni necessarie. In ogni caso essi dovranno essere di qualità controllata e garantita, nuovi, originali e omologati, di prima scelta, esenti da difetti e imperfezioni, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione e riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione.
2. Salvo diverse disposizioni del DEC, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere della stessa marca e modello di quelli in essere, o del tipo consigliato dalle case costruttrici.
3. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'appaltatore dovrà effettuare un'accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.
4. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del DEC affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
5. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal DEC, la quale potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell'appaltatore.
6. Sono a carico dell'appaltatore le attrezzature necessarie, quali scale, sostegni di servizio e ponteggi rispondenti alle norme antinfortunistiche, utensili di lavoro normali e speciali di uso individuale o

collettivo, le idonee apparecchiature e strumentazioni portatili di controllo e di registrazione dei dati e quant'altro necessario per eseguire le operazioni di controllo periodico degli impianti, ricerca dei guasti e di manutenzione.

Art. 16- Smaltimento materiali di risulta

1. Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro devono essere smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'appaltatore, rimanendo a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento presso impianti specializzati ed autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.
2. A tale riguardo l'appaltatore dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento.
3. In caso di materiali recuperabili, restano a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di rimozione, asporto, trasporto e deposito in locali indicati dal DEC.

Art. 17- Responsabilità ed oneri a carico dell'appaltatore

1. L'attività di manutenzione è svolta dall'appaltatore sotto la propria responsabilità e con utilizzo di mezzi propri e di personale idoneo ad esso facenti capo. E' da considerarsi a totale ed esclusivo carico e spesa dell'appaltatore, dovendosi intendere interamente compensato con i corrispettivi delle opere e prestazioni in appalto, ogni onere, peso o gravame conseguente all'osservanza delle precisazioni e disposizioni del presente Foglio patti e condizioni e di ogni altro atto regolante il rapporto contrattuale, nonché ogni onere necessario o conseguente per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, senza pertanto esigere ulteriori compensi.
2. Oltre a quanto prescritto dal presente Foglio patti e condizioni, si intendono compresi nel prezzo del servizio, e quindi a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi di seguito indicati:
 - a. operare nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, delle norme tecniche UNI e CEI e delle prescrizioni, istruzioni e/o raccomandazioni delle competenti autorità nazionali e locali vigenti o che eventualmente dovessero intervenire fino alla scadenza del Contratto, con particolare riferimento alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, e ogni altra normativa in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali, nonché alle disposizioni dirette a prevenire l'inquinamento atmosferico ed acustico ed in generale a tutelare l'ambiente;
 - b. comunicare, prima della stipula del Contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi; l'appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del DEC, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
 - c. adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - d. il risarcimento di eventuali danni arrecati a cose o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
 - e. le spese inerenti agli atti relativi all'appalto ed ogni altra tassa, imposta e sovrimposta, presente e futura (fatta unica eccezione dell'IVA).
 - f. Oltre agli oneri di cui sopra sono a carico dell'appaltatore le responsabilità ed i conseguenti oneri derivanti dalla conduzione del servizio, di seguito elencati:
 - g. possedere i requisiti per gli impianti di cui al D.M. 37/2008, art. 1 comma 2 lettera "F" (impianti di sollevamento di persone o di cose);
 - h. garantire le comunicazioni bidirezionali ove presenti impianti dotati di combinatore telefonico;
 - i. possedere attrezzature e strumentazione di controllo adeguate;

- j. conformarsi alle norme di manutenzione indicate dalle case costruttrici;
 - k. assicurare le prestazioni urgenti in qualunque condizione ed in qualunque momento;
 - l. svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quelle svolte dagli utilizzatori dell'edificio, arrecando il minimo disturbo o intralcio possibile, anche se ciò comporti l'esecuzione delle prestazioni per gradi, limitate ad alcuni ambienti e/o con sospensione durante alcune ore della giornata, od obbligando il personale dell'appaltatore a percorsi più lunghi e disagiati, secondo le indicazioni che saranno emanate al DEC;
 - m. mantenere sui luoghi di svolgimento dei lavori un comportamento organizzato da parte del personale dell'impresa, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell'ente committente, di chiedere l'allontanamento di quel personale incongruente alle disposizioni impartite.
3. L'appaltatore è in ogni momento totalmente responsabile dell'efficienza degli impianti e delle singole apparecchiature ed è tenuta a garantire la permanenza della qualità e delle caratteristiche funzionali, nel pieno rispetto di tutti i vincoli di legge, regolamenti, norme e simili.
4. Qualora il DEC rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, o inidoneità degli interventi e prestazioni, potrà richiedere all'appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti fissandogli un termine perentorio. L'appaltatore non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni, qualora le deficienze riscontrate fossero addebitabili a sue specifiche responsabilità.

Art. 18- Norme relative al personale addetto all'attività

1. Il personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio, dovrà essere addestrato e aggiornato, in possesso del patentino di abilitazione ai sensi delle normative vigenti e di ogni altro requisito necessario per legge (normativa ascensori e/o impiantistica).
1. Dovrà inoltre essere in regola con le norme previste dalla legge e dai vigenti contratti nazionali di lavoro interessanti la categoria. Pertanto resta inteso che la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla conduzione del servizio. Dovrà provvedere a far mantenere al proprio personale un contegno improntato alla massima correttezza e disciplina durante l'espletamento del servizio.
3. L'appaltatore, in seguito all'affidamento del contratto e prima della consegna degli impianti, dovrà comunicare, con nota scritta, elenco nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all'esecuzione del servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni, indicando per ciascun operaio e/o tecnico le complete generalità, la qualifica e la posizione assicurativa all'interno dell'azienda. In caso di variazioni (licenziamento e/o nuove assunzioni), esse dovranno essere comunicate tempestivamente, fornendo il nuovo elenco completo ed aggiornato in sostituzione di quello precedente.
4. L'appaltatore dovrà munire a sua cura e spese tutto il personale addetto al servizio di apposito cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità e numero di matricola del lavoratore e il nominativo della ditta.
5. Tutto il personale operante dovrà indossare durante l'espletamento delle sue funzioni idoneo abbigliamento da lavoro; l'appaltatore, inoltre, dovrà mettere a disposizione, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari, anche a giudizio del DEC.
6. Il DEC avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze, nel caso tutto quanto sopra non fosse osservato.

Art. 19- Norme di sicurezza

1. Tutte le operazioni previste per l'esecuzione del servizio dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti la materia in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in specifico al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
2. L'appaltatore dovrà osservare scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto quanto disposto nel DUVRI allegato al foglio patti e condizioni, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) del servizio o, se nominato, all'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014);

Art. 20- Conservazione della documentazione

1. La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del Contratto di manutenzione è conservata presso gli uffici comunali, salvo per le parti da conservare presso gli impianti.
2. È a carico dell'appaltatore verificare, alla consegna degli impianti e successivamente all'inizio di ogni anno, la presenza e la completezza della documentazione necessaria a norma di legge da conservare presso l'impianto con particolare riferimento al libretto di impianto di cui all'art. 16 del D.P.R. 162/99. Nei casi dove risulti mancante, l'appaltatore dovrà provvedere, all'integrazione di tutto quanto indispensabile, manuali e schemi tecnici di qualsiasi tipologia inclusi, realizzati in proprio o richiesti in duplicato alla casa costruttrice o agli Enti preposti. Tutta la documentazione raccolta dovrà essere conservata in apposita ed idonea custodia.
3. L'appaltatore dovrà aver cura dell'aggiornamento costante e della corretta tenuta del libretto di impianto ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 162/99.
4. L'appaltatore deve verificare inoltre che all'interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste.
5. Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni incomplete, inesatte o difformi da quanto previsto dalla norma, l'appaltatore dovrà provvedere, entro il mese successivo alla verifica, alla fornitura e installazione di nuove targhe complete dei dati aggiornati, completi e corretti.

Art. 21- Garanzia sugli interventi

1. I materiali sostituiti nelle operazioni di manutenzione, nonché eventuali nuove apparecchiature fornite, se non diversamente disposto da norme di legge in materia sono garantiti per 24 mesi dalla data di accettazione (autorizzazione ad emettere fattura).
2. Nel caso essi risultassero difettosi e non conformi alle norme vigenti al momento dell'installazione, o manifestassero guasti e imperfezioni a causa della non buona qualità dei materiali (se forniti dalla ditta stessa) o per difetto di montaggio, entro il termine prefissato, l'appaltatore avrà l'obbligo di provvedere alla loro rimozione e sostituzione o riparazione.

Art. 22- Controlli

1. Durante il corso dell'appalto la stazione appaltante si riserva le più ampia facoltà di controllo sulla modalità di esecuzione dei lavori, nonché della corretta manutenzione degli impianti ed esecuzione degli interventi, e di tutti gli altri adempimenti previsti nel presente Foglio patti e condizioni, attraverso proprio personale o terzi allo scopo delegati.
2. Tali controlli non liberano l'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto, e non possono essere invocati come causa di interferenza nel compimento del servizio.

Art. 23- Penali

1. All'appaltatore, per ogni ritardo rispetto ai tempi previsti nel contratto, sarà applicata una penale di importo adeguato al disagio creato agli utenti o alla stessa.
2. In caso di ritardi nell'esecuzione di singoli **interventi non urgenti** (ordinaria e straordinaria) previsti o richiesti la penale sarà pari a € **25,00** (euro venticinque/00) per ogni giorno di ritardo non giustificato rispetto al termine di esecuzione come definito nel presente foglio patti e condizioni.
3. Per ritardi o rifiuti di **intervento urgente o di somma urgenza, ovvero nel caso di persona bloccata in cabina**, verrà applicata una penale di € **200,00** (euro duecento/00). Al secondo inadempimento di questo tipo tale penale raddoppierà a € **400,00** (euro quattrocento/00) e al terzo triplicherà a € **600,00** (euro seicento/00). Al verificarsi del quarto inadempimento la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. restando fermo il diritto di imporre una penale pari a € **600,00** (euro seicento/00) per ogni ritardo.
4. Se l'intervento richiesto riguarda il ripristino di **impianto bloccato con passeggeri a bordo** ed esso non viene effettuato nei tempi richiesti, l'appaltatore è passibile di una penale di € **400,00** (euro quattrocento/00).
5. Nell'eventualità di **mancata esecuzione o ritardo senza preavviso dei controlli periodici**, verrà applicata una sanzione consistente in € **100,00** (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.
6. In caso di **mancata assistenza** all'Ente verificatore durante le visite periodiche sarà applicata una penale di € **100** (euro cento/00) per ogni impianto.
7. Se in occasione della verifica periodica l'Ente verificatore emettesse un **verbale con esito negativo** e divieto all'uso dell'impianto, salvo che la Ditta non abbia già trasmesso un preventivo di spesa per la risoluzione del problema, verrà applicata all'appaltatore una penale di € **100,00** (euro cento/00) per ogni giorno di divieto all'uso, fino all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento, oltre al pagamento di quanto altro prescritto nel presente Foglio patti e condizioni.
8. Nel caso in cui vengano riscontrate mancanze o inesattezze nella compilazione e conservazione del **registro di manutenzione** verrà applicata una penale a carico dell'appaltatore di € **50,00** (euro cinquanta/00), e di € **200,00** (euro duecento/00) per il **libretto di impianto**.
9. Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione della rata semestrale immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
10. L'importo complessivo della penale irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di

importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'Art. 31, in materia di risoluzione del contratto.

11. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi e disservizi.

Art. 24- Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo per il servizio di manutenzione verrà in **rate semestrali posticipata**, previa emissione della contabilità da parte del DEC che attesta lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto e che dovrà essere sottoscritta dall'appaltatore e successiva emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.
2. L'appaltatore con scadenza mensile o entro 7 giorni dalla scadenza del semestre, procederà ad inviare a mezzo mail al DEC un documento consuntivo relativo agli interventi eseguiti con la proposta di contabilità del mese di riferimento, corredato dal prezzo applicato ricavato come previsto dall'Art. 13. Quindi il DEC procederà alla valutazione del consuntivo mensile che dovrà contenere, quali documenti minimi:
 - a. la tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
 - b. i documenti attestanti l'esecuzione delle prestazioni "report" intervento;
 - c. le registrazioni necessarie attestanti gli adempimenti di legge (libretto impianti);
 - d. nel caso di lavori straordinari, il preventivo approvato dal DEC, le foto dello stato di fatto e del dopo intervento.
 - e. Fatture e bolle di accompagnamento del materiale;
3. Il DEC provvede entro 20 giorni successivi alla consegna della documentazione prevista al comma 2 ad emettere la contabilità che dovrà essere sottoscritta dall'appaltatore per accettazione.
4. In mancanza della documentazione prevista dal comma 2 non sarà possibile emettere la contabilità e il certificato di pagamento;
5. L'importo della rata semestrale è calcolato come segue:
 - a. dal 50% del canone annuo di manutenzione, al netto del ribasso in percentuale offerto e fatte salve le detrazioni a garanzia previste per legge e/o penali previste dal presente contratto;
 - b. dal totale delle attività svolte ai sensi dall'Art. 13 "manutenzione straordinaria extra canone" nel semestre, contabilizzati a misura, fino al raggiungimento dell'importo indicato all'Art. 5, comma 1, lettera b.
 - c. dagli oneri per la sicurezza, per quota proporzionale alla rata.
6. Il rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP, dà titolo all'appaltatore per l'emissione della fattura, rilasciata nelle forme previste dalle vigenti leggi e dovrà obbligatoriamente riportare i dati (Codice IPA, impegno, ecc.) che saranno comunicati dalla stazione appaltante all'atto dell'aggiudicazione definitiva.
7. La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 30 giorni.
8. Il pagamento della rata di saldo avviene a seguito della verifica del completo adempimento delle prestazioni contrattuali, attestato dal certificato di regolare esecuzione, che dà titolo all'impresa ad emettere la fattura di saldo. La stazione appaltante provvede al pagamento con le modalità e termini previsti al comma 5.

Art. 25- Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125 del d. lgs 36/2023, sul valore del contratto di appalto al netto delle somme per la **manutenzione straordinaria extra canone** è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. Per il presente contratto pluriennale, l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 26- Polizza assicurativa

1. L'appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, per fatti o attività connessi all'esecuzione del presente appalto. Risponde pienamente dei danni a persone o a cose della stazione appaltante o di terzi che possano derivare dall'espletamento dei servizi appaltati, per colpa imputabile ad essa o ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere. La stazione appaltante è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. E' obbligo dell'appaltatore, **prima della stipula del contratto**, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs 36/2023, stipulare e presentare alla stazione appaltante, specifica polizza assicurativa che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con primaria compagnia nazionale per il presente appalto, firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto.
3. Più precisamente con efficacia per tutta la durata del Contratto con massimali pari ad almeno a:
 - a. - € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per danni agli impianti ed alle strutture;
 - b. - € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT);
 - c. - € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per responsabilità Operai prestatori di lavoro (RCO).
4. In ogni caso l'appaltatore resterà l'unico responsabile per tutti i danni che non dovessero essere coperti dalla polizza o che dovessero essere coperti solo in parte. Resta inteso che l'esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità dell'assicurazione, la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto nei termini indicati all'Art. 31 del presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 27 - Danni da forza maggiore

1. Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 9 dell'allegato II.14 del codice d'appalti. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Art. 28 - Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore è obbligato prima della firma del contratto a produrre garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193.

Art. 29 - Subappalto

1. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Il subappalto non può superare la quota del 49,99% dell'importo complessivo del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, l'intenzione di voler fare ricorso al subappalto deve essere preventivamente indicata in sede di procedura di affidamento. Inoltre, l'Appaltatore deve trasmettere il contratto di subappalto alla Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
4. La Stazione Appaltante verifica l'inserimento della seguente clausola nel contratto di subappalto, ai sensi dell' art. 3 comma 9 della legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia": *<< La ditta subappaltatrice è obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati in via esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (CIG _____) e il codice unico di progetto (CUP _____); tale obbligo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto principale. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai periodi precedenti, è clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 codice civile.>>*
5. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.
7. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore è una micro impresa o piccola impresa; tranne nel caso in cui il contratto di subappalto contenga apposita clausola di rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante in ragione dei termini più favorevoli concordati con l'Appaltatore;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto disposto dell'articolo 120, comma 1, lettera d, del D.Lgs. 36/2023.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in

originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Art. 31 - Recesso e risoluzione del contratto

1. Qualora l'appaltatore persista in un comportamento inadempiente, il direttore dell'esecuzione promuove la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, con le modalità ivi previste.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 1671 c.c., dell'art. 123 del D. Lgs n. 36/2023, in questo caso sarà dovuto all'appaltatore il compenso per quanto regolarmente ed effettivamente eseguito fino a quel momento ed il 10% dell'importo del servizio non eseguito, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo di cui all'Art. 5, comma 1, lettera a , al netto del ribasso, sommato agli oneri per la sicurezza e l'ammontare netto del servizio eseguito (all. II.14 del Codice).
3. La Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione del Contratto quando le attività del servizio non fossero condotte secondo le prescrizioni o rimanessero sospese per cause imputabili all'appaltatore stessa se, in seguito a formale diffida, non venisse garantita la regolare e continuativa esecuzione delle attività contrattuali, oppure quando comportamenti dell'appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio. Anche in caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore o di uno o più soci in caso di società, la Stazione Appaltante può dichiarare senz'altro sciolto il Contratto, qualora a giudizio insindacabile della stessa, gli eredi non diano affidamento per una regolare prosecuzione del servizio.
4. La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore al verificarsi dei seguenti eventi:
 - a. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - b. abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - c. penalità maturate superiori al 10% dell'importo contrattuale;
 - d. inadempienza agli obblighi di mantenimento nel tempo della garanzia definitiva e copertura assicurativa.
5. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il contratto che seguirà all'aggiudicazione dell'appalto:
 - a. in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente Foglio Patti e Condizioni, nonché nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - b. nell'ipotesi di segnalata violazione degli obblighi di cui al precedente articolo in aggiunta ai provvedimenti cautelativi ivi previsti;
 - c. quando l'appaltatore non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere alla buona esecuzione dei servizi ad essa affidati;
 - d. in caso di cessione di azienda, di cessazione attività oppure nel caso di concordato preventivo, amministrazione coatta e controllata, di fallimento, o di stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell'Appaltatore.
6. La facoltà di risoluzione è esercitata dalla Stazione Appaltante con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione. In tal caso la risoluzione comporterà l'esecuzione d'ufficio e quindi in danno dell'appaltatore. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime l'appaltatore

dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa a norma di legge per i fatti che ne hanno determinato la risoluzione.

7. Trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli artt. 122 e 123 del d.lgs. 36/2023, gli artt. 10 e 11 all. II.14 del d.lgs. 36/2023 e l'art. 92 del d.lgs. 81/2008, inoltre il comune recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e art. 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011.
8. In caso di risoluzione anticipata su richiesta o per colpa dell'appaltatore, sarà corrisposto soltanto l'importo maturato fino a quel momento in funzione delle prestazioni effettivamente eseguite.
9. La sospensione o il ritardo del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'appaltatore qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal DEC a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Anche qualora i ritardi di cui sopra, pur rientrando nei limiti indicati, siano tali da configurarsi grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali compromettendo la buona riuscita del servizio, anche in termini di significativi ed evitabili disagi inferti agli utenti, su iniziativa del DEC, si potrà procedere alla risoluzione del contratto di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.
10. L'ammontare delle eventuali penali da applicare sarà trattenuto dalla liquidazione della successiva fattura dell'appaltatore o con emissione di specifica nota di credito.
11. È fatto assoluto divieto all'appaltatore di ridurre, sospendere o rallentare i servizi con sua decisione unilaterale, anche quando siano in corso controversie con la Stazione Appaltante.
12. Qualora il DEC lo riconosca necessario, la Stazione Appaltante provvederà d'imperio al risarcimento degli eventuali danni causati dall'incuria dell'Appaltatore e l'importo dei relativi lavori verrà detratto dal credito dell'Appaltatore e, in difetto di questo, recuperato mediante escussione parziale o totale, dalla cauzione depositata o costituita.
13. Nessuna eccezione o riserva potrà essere sollevata dall'Appaltatore sull'entità e sul costo dei lavori eseguiti direttamente dalla Stazione Appaltante a causa della mancata esecuzione di essi da parte dell'Appaltatore e nessuna eccezione quindi sulle detrazioni, per la ragione di cui sopra, sulle rate di pagamento.

Art. 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136, l'Appaltatore, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante tutte le informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, ovvero:
 - a. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, al presente contratto;
 - b. le persone delegate ad operare sugli stessi.
2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad effettuare tutte le transazioni finanziarie relative, tramite bonifico bancario, ovvero della società Poste Italiane Spa e a riportare sugli stessi l'indicazione del CUP e CIG e del codice IPA (codice univoco ufficio) del comune di Jesolo (CP2YBJ), attraverso presentazione di apposita fattura in formato elettronico.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Art. 33 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e protocollo di legalità

1. Le parti dichiarano che il Comune di Jesolo con delibera di giunta comunale del 08/10/2019, n. 324 ha recepito il "rinnovo all'adesione al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 17/09/2019, tra i Prefetti del Veneto, la regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'URPV e si obbligano a rispettarlo, dichiarando di averne preso conoscenza mediante precedente lettura e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del COMUNE: <http://www.COMUNE.jesolo.ve.it/corruzione> .

2. L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento approvato con delibera di giunta comunale del 26/01/2016, n. 5 e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del COMUNE: <http://www.COMUNE.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4238> .

Art. 34 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali inerenti all'Appaltatore verranno trattati e conservati dal Comune ai sensi del reg. UE 2016/679 (GDPR) in relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal presente contratto. L'appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), consultabile alla pagina web <http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy>.
2. L'appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti nell'esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati" e dal d.lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 35 - Contratto e spese relative

1. Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, cui sarà allegato il presente foglio patti e condizioni.
2. Le spese del contratto d'appalto, quelle di registrazione ed ogni altra inerente o dipendente dal contratto, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore con esclusione della sola IVA.
3. Il contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10, D. Lgs. 31/03/2023, n. 36.

Art. 36- Clausola compromissoria e competenza giudiziaria

1. L'Appaltatore si obbliga a rinunciare alle clausole e condizioni in uso presso l'Appaltatore stesso per le ordinarie forniture e lavori di manutenzione ai privati. Ogni controversia che non si sia potuta definire mediante ricorso alla disciplina dell'accordo bonario prevista dall'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sarà deferita al Giudice Ordinario.
2. L'Ente appaltante esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all'arbitrato.
3. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Venezia.
4. Per tutti gli effetti dell'affidamento, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale iscritta nei registri camerali, con domicilio elettronico come risultante dal Registro INI-PEC. Le comunicazioni conseguenti all'affidamento potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: comune.jesolo@legalmail.it. Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore sono validamente effettuate a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 37- Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del d.lgs. 36/2023 e norme e provvedimenti ad esso collegati, al d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm. per la parte ancora vigente, al codice civile, alla normativa sulla contabilità generale dello stato, le cui disposizioni si intendono qui riportate per

intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi di contratto, ove non permesso, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

2. Il presente allegato al contratto, formato e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18 del d. lgs. 36/2023 degli art. 20 e 21 d.lgs. n. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm., dopo attenta lettura, è sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di accettazione.

IL RUP.....



L'APPALTATORE.....

Allegati:

- allegato A: elenco Impianti;
- allegato B : Elenco Prezzi;
- DUVRI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del D.Lgs. n.82/2005: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.